N. **2348-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza l'8 giugno 1995

(Relatore: **DEL TURCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(AGNELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MASERA)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

—

Concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonché a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura

Presentato il 3 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge A.C. 2348 propone la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite, o di altri enti italiani e stranieri, operanti nel settore del disarmo, nonché a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Nel motivare le ragioni che militano a favore di un voto positivo dell'Assemblea, va segnalato che le due fattispecie interessate dal disegno di legge in esame – organismi operanti nel settore del disarmo e Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura – sono già state oggetto nel passato recente di due leggi distinte.

Per la precisione segnalo la legge 28 marzo 1991, n. 118, recante « Erogazione di contributi volontari a favore di Organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite », con la quale si autorizzava la concessione di contributi pari a 210 milioni di lire per l'anno 1991, 230 milioni per l'anno 1992 e 250 milioni per l'anno 1995.

La legge 30 ottobre 1989, n. 353, recante « Concessione di un contributo volontario e Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura » prevedeva invece un finanziamento di 30 mila dollari annui per il quinquennio 1989-1993.

Il disegno di legge in esame prevede uno stanziamento di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998 a favore delle iniziative per il disarmo e 100 mila dollari USA per ciascuno degli anni del medesimo quinquennio a favore del Fondo vittime della tortura.

Va chiarito che in Italia la materia che concerne la vendita e l'importazione di armi convenzionali è regolata da diverse leggi, fra le quali si ricordano la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiale d'armamento » e la legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante « Norme sul controllo dell'esportazione e del transito di prodotti ad alta tecnologia » per le quali, come è noto, è prevista una relazione annuale del Governo al Parlamento.

Il Registro delle Nazioni Unite ha come obiettivo la promozione della trasparenza nel processo di accumulazione delle armi, al fine di favorire la crescita della fiducia fra gli Stati.

Per ciò che concerne il contributo a favore delle vittime della tortura, la relazione tecnica, che accompagna il disegno di legge, sottolinea l'opportunità di aderire all'invito rivolto dal Segretario delle Nazioni Unite affinché gli Stati membri aumentino le quote volontarie a favore del fondo. Per questa ragione il contributo, già fissato in 30 mila dollari, viene portato ora a 100 mila dollari (circa 160 milioni di lire) per gli anni 1994-1998.

Nel dare mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, la Commissione esteri ha sottolineato all'unanimità la necessità che la concessione e l'erogazione dei contributi volontari da parte dei singoli Stati che aderiscono siano segnate da un criterio di equità e di proporzionalità tra gli Stati contribuenti. Per realizzare ciò possono essere presi in considerazione diversi criteri, ma tutti debbono ottenere il risultato di un equilibrio nell'apporto dei singoli Paesi che partecipano all'intesa.

DEL TURCO, *relatore*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 200 milioni annui per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo. 2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di 100.000 dollari USA annui per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 720 milioni per l'anno 1995 e in lire 360 milioni annui dal 1996 al 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2348A
Lire 500